Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 6 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 977.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, concernente la istituzione della sede di Tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel comune di Aidone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, concernente l'istituzione della sede di Tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel comune di Aidone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 978.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 979.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dall'art. 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere, con l'aggiunta nel titolo dopo le parole « capo I » delle altre « e dall'art. 530 » e con la seguente modificazione:

Il comma 1° dell'articolo unico è sostituito dal seguente: « Sono esenti dalla tassa di bollo gli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dall'art. 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 980.

Equiparazione dell'Istituto « Gualandi » per sordomute e sordomuti di Giulianova (Teramo) alle scuole pubbliche elementari, ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto « Gualandi » per sordomute e sordomuti di Giulianova (Teramo), si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto « Gualandi » per sordomute e sordomuti di Giulianova (Teramo) è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte delle fanciulle e dei fanciulli

sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e che andrà in vigore dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 2. — MANCINI.

CONVENZIONE

Fra i sottoscritti dott. comm. Giulio Gentile, Regio provveditore agli studi di Aquila, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale, e padre dott. Giuseppe Mosciano, consigliere di amministrazione dell'Istituto per sordomuti, all'uopo delegato, si è convenuto quanto segue:

1°) l'Istituto per sordomuti di Giulianova (Teramo) si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 80 fanciulli sordomuti in età dell'obbligo scolastico;

2°) l'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3°) l'Istituto si obbliga di adibire all'insegnamento il numero dei maestri necessario, in base al numero degli alunni ricoverati, corrispondendo al personale lo stipendio legale;

4°) il Ministero dell'educazione nazionale riconosce l'Istituto per sordomuti di Giulianova come pubblica scuola per i sordomuti ed affidata ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti;

5°) il Ministero dell'educazione nazionale, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di manutenzione, si obbliga ad un concorso di L. 25.000 annue, da assoggettarsi alle due riduzioni del 12 %, di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il contributo governativo è corrisposto in rate semestrali posticipate.

La convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti, almeno sei mesi prima della scadenza. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data del Regio decreto con il quale l'Istituto verrà riconosciuto come pubblica scuola elementare.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia, in ogni tempo, prevista dall'art. 511 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Aquila, 25 novembre 1935 - Anno XIV

Giulio Gentile
Giuseppe Mosciano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 981.

Approvazione della nuova convenzione per il mantenimento della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con il R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 26 ottobre 1936-XIV, tra lo Stato ed altri Enti sovventori per il mantenimento della Regia università di Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 94. — MANCINI.

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Convenzione per il mantenimento della Regia università degli studi di Firenze, di cui all'art. 3 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

REGNANDO SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1936-XIV dell'E. F. e questo giorno 26 (ventisei), del mese di ottobre negli uffici della Regia prefettura di Firenze;

Avanti di me cav. avv. Italo De Angelis, consigliere delegato ai contratti, si sono personalmente costituiti i signori:

S. E. dott. gr. uff. Giuseppe Marzano, prefetto della provincia di Firenze, nella sua duplice qualità di rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e di presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze;

Comm. dott. Diego Sanesi, preside della provincia di Firenze, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Firenze.

I podestà dei Comuni sotto indicati, quali rappresentanti delle rispettive Amministrazioni comunali:

1) comune di Firenze, 2) comune di Bagno a Ripoli, 3) comune di Barberino Val d'Elsa, 4) comune di Campi Bisenzio, 5) comune di Cantagallo, 6) comune di Carmignano, 7) comune di Castelfiorentino, 8) comune di Certaldo, 9) comune di Dicomano, 10) comune di Empoli, 11) comune di Fiesole, 12) comune di Figline Valdarno, 13) comune di Greve, 14) comune dell'Impruneta, 15) comune di Lastra a Signa, 16) comune di Montelupo Fiorentino, 17) comune di Montemurlo, 18) comune di Palazzuolo di Romagna, 19) comune di

Pontassieve, 20) comune di Prato, 21) comune di Rignano sull'Arno, 22) comune di San Godenzo, 23) comune di Scandicci, 24) comune di Signa, 25) comune di Tavernelle Val di Pesa, 26) comune di Vaglia, 27) comune di Vernio, 28) comune di Vicchio;

ed il sig. gr. uff. prof. Bindo de Vecchi, rettore della Regia università degli studi di Firenze e nell'interesse della stessa.

I convenuti rinunziano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

che a norma delle disposizioni di legge vigenti sull'ordinamento dell'istruzione superiore la Regia università degli studi di Firenze è compresa fra le Regie università al cui mantenimento lo Stato concorre con il contributo annuo stabilito dalla legge annuale del bilancio statale, e che in relazione all'ordinamento degli studi della predetta Regia università è necessario integrare l'assegno stabilito dallo Stato con contributi a carico degli Enti locali.

Tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati sopra costituiti nelle rispettive rappresentanze, si conviene e si stipula quanto appresso per il mantenimento delle Facoltà della Regia università di Firenze indicate nella convenzione precedente 1924-34 e fermo restando le particolari condizioni e disposizioni per le nuove Facoltà recentemente aggregate.

Art. 1.

I posti di ruolo dei professori sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente convenzione.

I professori di ruolo che per effetto della presente convenzione risultino in eccedenza rispetto al ruolo organico di cui alla convenzione 10 ottobre 1924, sono considerati in soprannumero fino al riassorbimento per successive vacanze.

Art. 2.

Il Ministero dell'educazione nazionale e gli altri Enti qui sotto elencati si obbligano a concorrere alla spesa complessiva per il mantenimento delle Facoltà di giurisprudenza; lettere e filosofia; medicina e chirurgia; scienze matematiche, fisiche e naturali; e farmacia; col pagamento dei singoli contributi annui seguenti:

1) Ministero dell'educazione nazionale nella cifra stabilita annualmente con la legge del bilancio statale;

2) Amministrazione provinciale di Firenze in L. 540.000 in conformità della deliberazione del Rettorato provinciale in data 1° marzo 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1783;

3) comune di Firenze in L. 950.000 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 18 aprile 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1782;

4) Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze in L. 50.000, in conformità della deliberazione in data 1° luglio 1929, approvata dal Ministero delle corporazioni il 31 ottobre 1929;

5) comune di Bagno a Ripoli in L. 1350 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 4 luglio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1771;

6) comune di Barberino Val d'Elsa in L. 250 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 3 agosto 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1772;

7) comune di Campi Bisenzio in L. 2669 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 3 agosto 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1773;

8) comune di Cantagallo in L. 180 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 29 maggio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1774;

9) comune di Carmignano in L. 1000 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 6 luglio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n 1775;

10) comune di Castelfiorentino in L. 1800 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 11 marzo 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1776;

11) comune di Certaldo in L. 450 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 18 giugno 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1777;

12) comune di Dicomano in L. 300 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 20 febbraio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1778;

13) comune di Empoli in L. 3600 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 16 marzo 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1779;

14) comune di Fiesole in L. 1000 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 10 ottobre 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1780;

15) comune di Figline Valdarno in L. 2500 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 10 agosto 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1781;

16) comune di Greve in L. 250 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 3 aprile 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1784;

17) comune dell'Impruneta in L. 1103,50 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 28 giugno 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1785;

18) comune di Lastra a Signa in L. 800 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 6 luglio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1786;

19) comune di Montelupo Fiorentino in L. 360 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 13 luglio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1787;

20) comune di Montemurlo in L. 225 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 18 aprile 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1788;

21) comune di Palazzuolo di Romagna in L. 200 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 15 luglio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1789;

22) comune di Pontassieve in L. 250 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 11 maggio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1790;

23) comune di Prato di Toscana in L. 18.000 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 20 aprile 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1791;

24) comune di Rignano sull'Arno in L. 100 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 15 giugno 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1792;

25) comune di San Godenzo in L. 225 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 16 febbraio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1793;

26) comune di Scandicci in L. 2000 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 27 giugno 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1794;

27) comune di Signa in L. 800 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 1° marzo 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1795;

28) comune di Tavarnelle Val di Pesa in L. 225 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 9 marzo 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1796;

29) comune di Vaglia in L. 225 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 20 febbraio 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1797;

30) comune di Vernio in L. 180 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 3 marzo 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1798;

31) comune di Vicchio in L. 1500 in conformità della deliberazione di quella Amministrazione in data 25 giugno 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, n. 1799.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale nella Regia università, è costituito a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 4.

L'Università si obbliga di fare al personale di ogni categoria un trattamento economico e giuridico eguale a quello che lo Stato fa al personale delle Università totalmente a carico dello Stato.

Art. 5.

La presente convenzione ha effetto dal 1° ottobre 1934 ed avrà la durata di anni 10. Essa si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale qualora non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata a norma dell'art. 3 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 7.

Il presente atto stipulato nell'interesse dello Stato è esente da tasse di bollo e di registro.

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI.

1. Facoltà di giurisprudenza	N.	13
2. Facoltà di lettere e filosofia	»	20
3. Facoltà di medicina e chirurgia . . .	»	16
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	14
5. Facoltà di farmacia	»	1
Totale . . .	N.	64

La presente convenzione letta alle parti interessate viene dalle parti stesse dichiarata conforme alla loro volontà e quindi sottoscritta come appresso:

Il prefetto: GIUSEPPE MARZANO.

Il rettore della Regia università di Firenze: BINDO DE VECCHI.

Il preside della Provincia: DIEGO SANESI.

I PODESTÀ DEI COMUNI INTERESSATI.

1. Podestà del comune di Firenze: *Paolo Venerosi Pesciolini.*
2. Podestà del comune di Bagno a Ripoli: *Gen. Roberto Sandulli.*
3. Podestà del comune di Barberino Val d'Elsa: *Vincenzo Venerosi Pesciolini.*
4. Podestà del comune di Campi Bisenzio: *Cesare Tedeschi.*
5. Podestà del comune di Cantagallo: *Roberto Romei n. n.*
6. Podestà del comune di Carmignano: *Contini Buonaccorsi.*
7. Podestà del comune di Castelfiorentino: *Gino Pelleschi.*
8. Podestà del comune di Certaldo: *Guido Franceschi.*
9. Podestà del comune di Dicomano: *Luigi Collacchioni.*
10. Podestà del comune di Empoli: *Dott. Dino Masi.*
11. Podestà del comune di Fiesole: *Adolfo Leoncini.*
12. Podestà del comune di Figline Valdarno: *Luigi Morozzi.*
13. Podestà del comune di Greve: *Gino Bertini.*
14. Podestà del comune dell'Impruneta: *Ing. Dino Isola.*
15. Podestà del comune di Lastra a Signa: *Alfredo Cappiardi.*
16. Podestà del comune di Montelupo Fiorentino: *Massimo Dzieduszyck.*
17. Podestà del comune di Montemurlo: *G. Scarfantoni.*
18. Podestà del comune di Palazzuolo di Romagna: *Francesco Scalini, commissario prefettizio, n. n.*
19. Podestà del comune di Pontassieve: *E. Tassinari.*
20. Podestà del comune di Prato di Toscana: *Giuseppe Rigoli.*
21. Podestà del comune di Rignano sull'Arno: *Marino Francesco Scalini, commissario prefettizio, n. n.*

22. Podestà del comune di San Godenzo: *Luigi Collacchioni.*
23. Podestà del comune di Scandicci: *Niccolò Antinori.*
24. Podestà del comune di Signa: *Banco Tanini, n. n.*
25. Podestà del comune di Tavarnelle Val di Pesa: *Gino Cipriani, n. n.*
26. Podestà del comune di Vaglia: *Giuseppe Merlini.*
27. Podestà del comune di Vernio: *Umberto Calamai.*
28. Podestà del comune di Vicchio: *Gastone Rietti, commissario prefettizio, n. n.*

Il consigliere di prefettura delegato ai contratti:
ITALO DE ANGELIS.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 982.

Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Portici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, sull'istruzione industriale e relativo regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1922, n. 1651, concernente l'istituzione della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Portici;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, che riordina il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale la Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Portici viene trasformata a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Portici è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 3. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Portici.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi, il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale il cui ordinamento organico è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 100.000 annue;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli in L. 2037 annue;

c) dei proventi delle tasse e dei contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Ai locali e alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola provvede la Società operaia di Mutuo soccorso di Portici entro i limiti di cui all'art. 71 della legge 15 giugno 1931, n. 889, oltre i quali è tenuto a provvedere il comune di Portici.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Portici;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) di un rappresentante della Società operaia di Mutuo soccorso di Portici;

e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a lire 3000 oppure che concorrano al suo incremento con assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare, e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36; e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'articolo 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà inquadrato ai sensi dell'art. 72 della legge stessa e del R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1718, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Portici (1).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Direttore con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'annessa scuola di avviamento.	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 2 e 3, la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall' 11° all' 8°	—	Nelle classi della scuola.
3. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Id.
4. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
5. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	—	—	1	
6. Elementi di elettrotecnica	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(1) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICHE	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capofficina meccanico	1	Gruppo *B* Gradi dall' 11° al 10°	—	
2. Sottocapofficina per l'aggiustaggio .	—	—	1	
3. Segretario economo	1	Gruppo *B* Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio* (1).

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	(1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 983.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento in Bagni della Porretta (Bologna).

N. 983. R. decreto 8 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternità del SS.mo Sacramento, in Bagni della Porretta (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 984.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto degli Agostiniani dell'Assunzione, con sede in Roma.

N. 984. R. decreto 8 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto degli Agostiniani dell'Assunzione, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 985.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Maria della Neve in Frosinone.

N. 985. R. decreto 8 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Veroli in data 12 aprile 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Maria della Neve in Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 986.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Chiesa di San Lorenzo Martire in Pellegai di Mel (Belluno).

N. 986. R. decreto 8 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario Diocesano di Ceneda in Vittorio Veneto in data 21 dicembre 1935, relativo alla erezione in Vicaria Curata autonoma della Chiesa di S. Lorenzo Martire in Pellegai di Mel (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 987.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 987. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società anonima cooperativa « Produzione e Lavoro Riscatto Proletario », in Garbagna Novarese, di tutta la proprietà immobiliare della predetta Società.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV.

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Como.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 128, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como fu riconosciuto come Ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 29 agosto 1929, n. 1772, con il quale fu nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria di detto Ente;

Visti i Regi decreti 12 maggio 1930, n. 4872, 4 settembre, 23 dicembre 1930, 2 marzo, 4 settembre, 7 dicembre 1931; 18 febbraio, 16 giugno, 8 settembre e 10 novembre 1932; 23 febbraio, 18 maggio, 28 settembre 1933; 26 febbraio e 21 giugno 1934; 14 febbraio, 11 luglio e 23 dicembre 1935; 6 aprile e 8 giugno, 3 settembre e 30 novembre 1936 con i quali il termine per la gestione straordinaria venne prorogato al 30 aprile 1937-XV;

Considerato che è opportuno che la gestione straordinaria sia prorogata;

Visto il decreto Reale 1° ottobre 1936-XIV con cui viene conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al cav. dott. rag. Vittorio De Benedetti, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Como, è prorogato al 31 agosto 1937-XV.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1937 - Anno XV
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 196.

(2147)

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV.

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1912 n. 1266 con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Cosenza fu riconosciuto come Corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Visto il R. decreto 20 marzo 1933, con il quale venne nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria di detto Ente;
Visti i Regi decreti 4 agosto 1933, 21 dicembre 1933, 12 aprile 1934, 3 dicembre 1934, 4 aprile 1935, 23 dicembre 1935, 6 aprile, 2 luglio, 21 agosto e 30 novembre 1936, coi quali il termine assegnato per la gestione straordinaria è stato prorogato al 30 aprile 1937-XV;
Ritenuta la necessità di provvedere alla proroga della gestione straordinaria dell'Istituto;
Visto il decreto Reale 1° ottobre 1936-XIV con cui viene conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al sig. cav. Francesco Piro, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza è prorogato al 31 luglio 1937-XV.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1937 - Anno XV
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 195.

(2145)

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV.

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1508, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara fu riconosciuto come Corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Visto il R. decreto 30 novembre 1933, n. 1962, con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto ed il sig. avv. Antonio Caputo è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente, con l'incarico di provvedere alla sistemazione finanziaria dell'Ente stesso entro il 30 maggio 1934;
Visti i Regi decreti 14 giugno 1934, 10 gennaio, 11 luglio, 23 dicembre 1935, 6 aprile, 8 giugno 1936, 3 settembre e 30 novembre 1936 con i quali il detto termine è stato prorogato al 30 aprile 1937-XV;
Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente tale termine;
Visto il decreto Reale 1° ottobre 1936-XIV con cui viene conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al sig. avv. Antonio Caputo, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara è prorogato al 31 luglio 1937-XV.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1937 - Anno XV
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 194.

(2146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Media dei cambi e dei titoli
del 2 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94 —
Francia (Franco)	72,95
Svizzera (Franco)	434,80
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,35
Danimarca (Corona)	4,1965
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7235
Olanda (Fiorino)	10,4425
Polonia (Zloty)	358,10
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8465
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	72,025
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % (Lordo)	52,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,475
Rendita 5 % (1935)	91 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,85
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,15
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	105317	21 —	Modafferi *Rosa* fu Biagio, dom. a Reggio Calabria, sotto la p. p. della madre Barcella Santa.	Modafferi *Maria* fu Biagio, minore, sotto la p. p. della madre Barcella Santa, dom. a Reggio Calabria.
Id.	491191	14 —	Fusani Arturo *fu Faustino* dom. a Carrara.	Fusani Arturo *di Santino* dom. a Carrara.
Cons. 3,50 % (1906)	743005	70 —	Musa *Giuseppe* fu Antonio dom. in Genova.	Musa *Assuero-Giuseppe-Angelo* fu Antonio, dom. in Genova.
Red. 3,50 %	111833	1.011,50	*Balestrero Roberto* fu Giovanni, dom. in Genova	*Ballestrero Francesco-Innocenzo-Roberto* fu Giovanni, dom in Genova.
Id.	381305	154 —	Parodi Luigi fu *Antonio*, minore, sotto la p. p. della madre Profumo Teresa ved. Parodi, dom. in Bozzoli (Genova).	Parodi Luigi fu *Bernardo-Antonio*, minore ecc. come contro.
Rend. 5 %	11962	1.010 —	*Di* Martino Emma fu Enrico, moglie di Villari Francesco fu Vincenzo dom. a Napoli col vincolo dotale.	*di* Martino Emma, ecc. come contro.
Cons. 3.50 % (1906)	819142	140 —	Bauchiero *Maria Adele* di Luigi, nubile, dom. a Torino.	Bauchiero *Adele-Francesca-Maria* di Luigi, nubile, dom. a Torino.
Id.	189544 263022	70 — 70 —	*Bovero* Teresa fu Alessandro, nubile, dom. in Sale (Alessandria).	*Boero* Teresa fu Alessandro, nubile, dom. in Sale (Alessandria).
Red. 3,50 %	169794 169795 169796 169797 169798	171,50 171,50 171,50 171,50 168 —	*De* Biase Tobia fu Giovanni, dom. ad Elena (Caserta).	*Di* Biase Tobia fu Giovanni, dom. ad Elena (Caserta).
Id.	198125	227,50	Bonelli *Angela* di Giulio, nubile, dom. a Rossiglione (Genova).	Bonelli *Maria-Angela*, ecc. come contro.
Rend. 5 %	36301	705 —	Sparapani *Fabrizio*, Nicolina e Palmina di Filippo, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Treia (Macerata).	Sparapani *Gino*, Nicolina e Palmina di ecc. come contro.
Rend. Mista 3.50 %	5611	35 —	Gazzano *Brigida* fu Giovanni, moglie di Marini Giuseppe, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Gazzano *Maria-Brigida*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	157235 174965	24,50 640,50	Aliprandi Ippolito, Erminia ed Eredino di Bernardino, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Barbariga (Brescia) e figli nascituri da detto Aliprandi Bernardino fu Ippolito. Con usufr. vit. ad Aliprandi *Caterina* fu Ippolito, nubile, dom. a Barbariga (Brescia).	Aliprandi Ippolito, Erminia ed Eredino di Bernardino, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Barbariga (Brescia) e figli nascituri da detto Aliprandi Bernardino fu Ippolito. Con usufr. vit. ad Aliprandi *Lucrezia-Caterina* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	662941	17,50	Favole Lucia fu *Battista*, nubile, dom. in Alessandria.	Favole Lucia fu *Giovanni-Battista*, nubile, dom. in Alessandria.
Id.	53890 459133	7 — 136,50	Perugini *Egidio* fu Salvatore, dom. in Pontelandolfo (Benevento). Ipotecati.	Perugini *Domenico-Egidio*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	289458	14 —	D'Agostini *Carlotta* fu Giosuè, moglie di Perugini *Egidio* dom. in Pontelandolfo (Benevento).	D'Agostini *Maria-Carlotta* fu Giosuè, moglie di Perugini *Domenico Egidio*, dom. in Pontelandolfo (Benevento).
Red. 3,50 %	402195	175 —	Imparato *Rachele* fu Martino, minori, sotto la p. p. della madre Corrado Maria-Grazia fu Clemente ved. Imparato, dom. a Cicciano (Napoli).	Imparato *Annunziata-Rachele* fu Martino, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	757987	21 —	*Ameglio Teresa* fu Pietro, moglie di Percivalle Pietro, dom. in Casale Monferrato (Alessandria) e vincolata per dote della titolare.	*Amelio Maria-Teresa* fu Pietro, ecc. come contro.
Id.	757988	14 —	Percivalle Pietro fu Luigi, dom. in Casale Monferrato (Alessandria) Ipotecata a favore di *Ameglio Teresa* fu Pietro.	Percivalle Pietro fu Luigi, dom. in Casale Monferrato (Alessandria). Ipotecata a favore di *Amelio-Maria-Teresa* fu Pietro.
Id.	4636 4637 424480 [illegible]	14 — 35 — 24, 50 52, 50	*Boffa* Domenica fu Giovanni, moglie di *Bianco* Pietro, dom. a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).	*Boffa-Tarlatta Domenica* fu Giovanni, moglie di *Guglielminotti* Bianco Pietro, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).
Id.	258276	35 —	Boffa *Tarlata* Domenica fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Prato Antonia, dom. a Rialmosso frazione di Quittengo (Novara).	Boffa *Tarlatta* Domenica fu Giovanni, minore, sotto, ecc. come contro.
Rend. 5 %	109908	745 —	Rebecchi Mario fu Camillo, *minore*, sotto la tutela di Rebecchi Ferdinando fu Camillo, dom. a Parma.	Rebecchi Mario fu Camillo, *interdetto*, ecc. come contro.
Id.	114230	2.150 —	Olivetti Giulio fu Iona, *interdetto sotto la tutela* di Merlo Bernardo, dom. a Torino.	Olivetti Giulio fu Iona, *alienato sotto l'amministrazione provvisoria* di Merlo Bernardo, dom. a Torino.
Cons. 5 %	258772	205 —	Toselli Mario ed Aldo di *Carlo-Vittorio* e figli nascituri di Toselli *Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, tutti quali legatari indivisi di Andreis di Mondrone Paolina, nata Margaria fu Luigi, dom. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Con usufr. vit. a favore di Toselli *Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, dom. a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).	Toselli Mario ed Aldo di *Giovanni-Carlo-Vittorio* e figli nascituri di Toselli *Giovanni-Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, tutti quali legatari indivisi di Andreis di Mondrone Paolina nata Margaria fu Luigi, dom. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Con usufr. vit. a favore di Toselli *Giovanni-Carlo-Vittorio*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	66935	283, 50	Piarulli *Adele*, *Maria-Greca*, Rosa, Riccardina, Vito e Savino di Cataldo, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Corato.	Piarulli *Maria-Concetta-Adele*, *Maria-Greca-Elvira*, *Rosa*, ecc. come contro.
Id.	109552	290, 50	Cottone Francesco-Paolo fu Giuseppe, dom. a Palermo. Con usufr. a *Bavuso* Maria-Stella fu Giuseppe, ved. di Cottone Salvatore dom. a Palermo.	Cottone Francesco-Paolo fu Giuseppe, dom. a Palermo. Con usufr. a *Bauso*, ecc. come contro.
Id.	365109	700 —	Della Ventura Rosa fu *Antonio*, dom. a Maddaloni (Napoli).	Della Ventura Rosa fu *Luigi* dom. a Maddaloni (Napoli).
Cons. 3, 50% (1906)	532377	105 —	Borgarello *Giuseppa* di Giovanni, moglie di Tournour *Pietro* dom. in Caselle Torinese (Torino).	Borgarello *Domenica-Giuseppa-Petronilla di* Giovanni, moglie di Tournour *Giovanni-Pietro* dom in Caselle Torinese (Torino).
Red. 3, 50 %	21450	31, 50	*Zanini* Giovanni di Emilio, minore, sotto la p. p. del padre dom, a Vergato (Bologna).	*Zannini* Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1902)	40519	329 —	Cesano *Catterina* fu Giuseppe, vedova di Migliore Luigi dom. a Busca (Cuneo). Ipotecata.	Cesano *Maria-Catterina* fu Giuseppe, vedova di Migliore Luigi, dom. a Busca (Cuneo). Ipotecata.
Cons. 3,50% (1906)	579825	42 —	Persichetti Antonia fu *Angelo-Maria*, minore, sotto la p. p. della madre *D'Eramo* Costanza fu Vincenzo, moglie di Di Fazio Giuseppe, dom. ad Alvito (Caserta).	Persichetti Antonia fu *Michele*, minore, sotto la p. p. della madre *Eramo* Costanza, ecc. come contro.
Id.	599435	70 —	Lonatro Giuseppe-Domenica, Salvatore, Francesco e Maria fu Lorenzo (in parti eguali) *minori*, sotto la p. p. della madre La Nasa Concettina-Salvatrice fu Giuseppe, ved. Lonatro.	Lonatro Giuseppe-Domenica, Salvatore, Francesco e Maria fu Lorenzo (in parti eguali) *gli ultimi tre minori* ecc. come contro.
Id.	599436	10, 50	Come sopra, con usufrutto vit. a favore di La Nasa Concettina-Salvatrice fu Giuseppe, ved. Lonatro.	Come sopra, con usufr., come contro.
Id.	195207	1.120 —	Bodo Carolina di Giuseppe, moglie di *Verzone* Carlo fu Giovanni-Antonio, dom. a Vercelli. (Vincolata).	Bodo Carolina di Giuseppe, moglie di *Verzone-Poverello* Carlo fu Giovanni-Antonio, dom. a Vercelli. (Vincolata).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	345883	140 —	Bodo *Lina* di Giuseppe, moglie di *Verzone* Carlo, dom. a Vercelli.	Bodo *Carolina* di Giuseppe, moglie di *Verzone Poverello* Carlo fu *Giovanni Antonio* dom. a Vercelli.
Id.	599434	70 —	Bodo Carolina di Giuseppe, moglie di *Verzone* Carlo, dom. a Vercelli.	Come sopra.
Rend. 5%	41866 41868 41869	10.830 — 6.280 — 85 —	*Carafa* Luigi fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Colonna Maria-Assunta fu Eduardo, ved. di *Carafa* Vincenzo, dom. a Napoli.	*Carafa di Roccella* Luigi fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Colonna Maria-Assunta fu Eduardo, ved. di *Carafa di Roccella* Vincenzo, dom. a Napoli.
Red. 3,50%	178247	31, 50	Blua *Celestina* di Giovanni-Battista, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Fabosa Sottana (Cuneo).	Blua *Celestino*, ecc. come contro.
Id.	52721	35 —	Iandoli Teresa di Modestino, nubile, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).	Iandoli Teresa di Modestino, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).
Id.	326188	98 —	Lazzati *Giovannina-Maddalena* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Canziani Clara fu Camillo, ved. Lazzati, dom. a Varzi (Pavia).	Lazzati *Maria-Maddalena*, ecc. come contro.
Id.	429630	140 —	Lazzati *Maddalena-Giovanna fu Giovanni*, ecc. come sopra.	Lazzati *Maria-Maddalena* fu Giovanni, ecc. come sopra.
Id.	309950	38, 50	Piovano Catterina o Caterina fu Carlo, moglie di Civalleri Giuseppe, dom. in Torino, con usufr. a favore di *Boero* Costanza fu Luigi, ved. Piovano Carlo.	Piovano Catterina o Caterina fu Carlo, moglie di Civalleri Giuseppe dom. in Torino, con usufr. a favore di *Bovero* Costanza, ecc. come contro.
Id.	309952	38, 50	Piovano Giuseppina fu Carlo, moglie di Barberis Pietro, dom. in Torino. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	309953	119 —	Piovano Michele fu Carlo, dom. in Torino. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	309954	119 —	Piovano Giovanni fu Carlo, dom. in Torino. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	309951	38, 50	Piovano *Margherita* fu Carlo, moglie di Pochettino Domenico, dom. in Torino. Con usufr. a favore di *Boero* Costanza fu Luigi.	Piovano *Angela-Margherita* fu Carlo, ecc. come contro con usufr. a favore di *Bovero* Costanza fu Luigi.
Id.	12586	276, 50	Spallone *Silverio* fu Pietro, dom. a Scanno (Aquila).	Spallone *Silvestro* fu Pietro, dom. a Scanno (Aquila).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2017)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 % (1934)	205599	Seminario Vescovile di Muro Lucano (Potenza)	L.	38, 50
Id.	335956	Gurreri Francesca-Eleonora di Vincenzo, moglie di Sillitti Ignazio dom. a New York. Dotale	»	668, 50
Id.	369850	Martinazzi Brunetto fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Operti Teresita ved. Martinazzi dom. a Torino	»	686 —
Id.	369849	Martinazzi Italo fu Luigi, ecc. ecc. Come sopra.	»	686 —
Id.	369851	Martinazzi Margherita fu Luigi, ecc. ecc. Come sopra.	»	686 —
Cons. 5 %	338091 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Travaglio Rosa di Domenico ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze di Montanaro Carlo dom. in Serravalle Langhe (Cuneo) Per l'usufrutto: Barirero Teresa fu Francesco, ved. di Gallo Giuseppe (Vita durante).	»	50 —
Id.	338092 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Gallo Teresa fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Travaglio Rosa ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze di Montanaro Carlo dom. a Serravalle Langhe (Cuneo) Per l'usufrutto: Barirero Teresa fu Francesco ved. di Gallo Giuseppe (Vita durante).	»	205 —
Red. 3,50 % (1934)	155463	Ferretti Caterina fu Nicola moglie di Pardini Serafino, dom. a Ponsacco (Pisa). Vincolata per dote della titolare.	»	1365 —
Id.	429277 429280 410472	Mantovani Giovannina fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani dom. a Milano	»	290, 50 94, 50 707 —
Id.	429278 429281 410473	Mantovani Angela fu Pietro ecc. ecc. Come sopra	»	290, 50 94, 50 707 —
Id.	429279 429282 410474	Mantovani Emilia fu Pietro ecc. ecc. Come sopra	»	290, 50 94, 50 707 —
Id.	148271	Aquilecchia Angiolina fu Giovanni nubile dom. a Napoli	»	1050 —
Rendita 5 % (1935)	22486	Vaccaro Rosina fu Giuseppe, moglie di Martinez Vincenzo fu Leonardo dom. a Catania. Dotale della titolare.	»	240 —
Cons. 3,50 % (1902)	11598	Parrocchia di S. Fabiano in Valle di Ginestreto (Pesaro).	»	3, 50
Red. 3,50 % (1934)	420059	Fiore Maria fu Domenico minore sotto la p. p. della madre Chiapperini Nunzia ved. Fiore dom. a Santo Spirito, frazione del comune di Bari.	»	360, 50
Cons. 3,50 % (1906)	740077	Congrega Immacolata Concezione di Altamura (Bari)	»	3, 50
Cons. 5 %	282226 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Benfenati Giulietta ed Alfonsina di Enrico, minori sotto la p. p. del padre dom. a Bologna. Per l'usufrutto: Pizzighini Luigi fu Giuseppe dom. in Bologna.	»	105 —
Red. 3,50 % (1934)	27315	Botti Matilde fu Vincenzo, nubile, dom. a Pontenure (Piacenza)	»	147 —
Id.	22274	Botti Riccardo fu Vincenzo dom. a Pontenure (Piacenza).	»	367, 50
Id.	77277	Parnisari Carlo fu Carlo, dom. a Cagliari. Ipotecata.	»	287 —
5 % (Littorio)	42664	Di Marco Lorenza di Pietro minore sotto la p. p. del padre, dom. a Trapani.	»	130 —
Cons. 5 %	33629	Cernò Giuseppe di Carmelo dom. in San Cesario (Lecce).	»	20 —
Cons. 3.50 % (1906)	197391 403813	Beneficio Parrocchiale di Campovico (Sondrio)	»	42 — 3, 50
Cons. 3 %	28393	Idem. Come sopra.	»	3 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(420)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Situazione al 1° gennaio 1937-XV.

Si avverte che giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

(2171)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Approvazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di applicato meccanico nei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 27 successivo, registro 3 Monopoli, foglio 220, col quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il risultato degli esami come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 5 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 22 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 21;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a cinque posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME	VOTAZIONE OTTENUTA Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prova orale	Somma dei punti
1	Manes Giuseppe fu Luigi . . .	8,250	9,50	17,750
2	Conti Giuseppe di Salvatore .	8,400	9 —	17,400
3	Zivieri Ermanno di Ernesto .	9,750	7 —	16,750
4	De Marco Raffaele di Cesare .	8,575	7 —	15,575
5	Baglioni Amilcare fu Vittorio .	8,062	6,750	14,812
6	Pasquale Gradito di Giovanni .	7,875	6,50	14,375
7	Di Stefano Francesco Paolo di Giovanni	7	6,250	13,250
8	Velardita Giuseppe di Luigi .	7,125	6 —	13,125

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1° Manes Giuseppe.
2° Conti Giuseppe.
3° Zivieri Ermanno.
4° De Marco Raffaele.
5° Baglioni Amilcare.

Sono dichiarati idonei i signori:

1° Pasquale Gradito.
2° Di Stefano Francesco Paolo.
3° Velardita Giuseppe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2130)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte pel concorso a 5 posti di allievo istitutore nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 detto mese ed anno, registro 5, foglio 28, col quale venne indetto un concorso per esami a 5 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori;

Ritenuto che nel cennato venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista l'adesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera 11 giugno 1937, n. 7146.6/1.3.1;

Decreta:

Le prove scritte pel concorso per esame a 5 posti di allievo istitutore nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori (gruppo *B*) sono stabilite per i giorni 27, 28 e 29 luglio 1937-XV, alle ore 9 precise, presso il Ministero di grazia e giustizia, via delle Zoccolette.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2170)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai posti di studio vacanti nel Reale collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche Provincie in Torino per l'anno accademico 1937-1938-XVI presso la Regia università di Torino.

E' aperto il concorso a 19 posti di studio vacanti nel Reale collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche provincie, dei quali 13 di fondazione Regia, due di fondazione Ghislieri (S. Pio V), due di fondazione Branca, uno di fondazione Bruno ed uno di fondazione Martini per gli studi di matematica.

Dei 13 posti di fondazione Regia, 11 sono destinati a studenti forniti dell'attestato di maturità classica, di abilitazione magistrale, o di abilitazione tecnica, aspiranti alle Facoltà universitarie e al Regio politecnico di Torino e due sono riservati a studenti forniti dell'attestato di maturità scientifica, aspiranti alla Facoltà di scienze ed al Regio politecnico. A norma dell'art. 5 *a*) del regolamento vigente, i posti sopraindicati sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine alle Provincie degli antichi Stati Sardi o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio).

I due posti della fondazione Ghislieri, sono destinati a studenti universitari e secondari, nativi sia di Alessandria, che del contado alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e terre, di Vigevano e di Boscomarengo.

Possono aspirare ai posti Ghislieri sia gli studenti che avranno ottenuto prima degli esami di concorso l'attestato di maturità classica o di maturità scientifica, sia quelli forniti di certificato d'ammissione ai licei classici o scientifici.

Ai due posti di fondazione Branca possono concorrere giovani studenti iscritti a qualunque Facoltà dell'università di Torino, appartenenti ai Comuni del mandamento di Cannobbio.

Al posto di fondazione Bruno possono concorrere studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita o per origine alle antiche Provincie degli Stati Sardi, che percorrano gli studi nella Facoltà di scienze della Regia università di Torino.

La pensione assegnata ai vincitori dei posti di fondazione Regia è di L. 250 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico; ai vincitori dei posti di fondazione Branca, di lorde L. 700 annue; ai vincitori dei posti di fondazione Ghislieri, Martini e Bruno di L. 200 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso l'Università di Torino, sede del Collegio.

Le prove scritte consistono:

per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;
c) in un tema latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia, di ingegneria, di medicina veterinaria, di agraria e di economia e commercio, e per i concorrenti al posto di fondazione Bruno ed al posto di fondazione Martini, le prove scritte consistono:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli studi scientifici;
c) nella soluzione di un quesito di matematica;
d) nella soluzione di un quesito di fisica;
e) in un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia e Branca, aspiranti agli studi di magistero:

a) in una composizione italiana;
b) in un tema di storia;
c) in un tema di latino;
d) in una versione dalla lingua straniera prescelta dal concorrente;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari, le prove scritte si svolgono secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale o dell'Istituto tecnico inferiore, e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;
b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;
c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dall'Istituto tecnico inferiore.

Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla segreteria del Reale collegio « Carlo Alberto » presso la Regia università di Torino, in piego raccomandato e prima dello scadere del giorno 31 del prossimo luglio i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 4, nella quale indicheranno la Facoltà e il posto della Fondazione cui aspirano e il loro preciso indirizzo. La firma del concorrente deve essere autenticata dal preside dell'Istituto in cui egli ha ottenuto l'attestato di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore, dal preside del Ginnasio o dell'Istituto, ove sta compiendo gli studi secondari.

I concorrenti che aspirino agli studi della Facoltà di magistero devono indicare nella domanda la lingua straniera da essi prescelta e che formerà oggetto di esame;

2° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzati dal presidente del Tribunale per i nati fuori della città di Torino;

3° un attestato del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti:

a) la professione che il padre ha esercitato o esercita;
b) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, il domicilio attuale e i domicili anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora.

In questo attestato devono essere compresi il padre e la madre, anche se defunti, coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e morte e dei domicili che ebbero in vita;

c) il patrimonio di qualunque natura posseduto sia nel Comune stesso, sia altrove, dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni;

4° i certificati rilasciati dalle Agenzie delle imposte da cui dipendono i luoghi di nascita, il domicilio e la dimora di ciascuno dei membri della famiglia, compresi nell'attestato rilasciato dal podestà, avvertendo che tutti i membri dovranno essere nominati in tali certificati;

5° la dichiarazione in carta da bollo da L. 4 del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella (pure in carta da L. 4) di non possedere nulla in più di quanto risulti dai documenti di cui ai nn. 3 e 4.

Le firme dovranno essere vidimate dal podestà;

6° la dichiarazione del concorrente, che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno, di qualche assegno scolastico, pubblico o privato, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare;

7° certificato — da esibirsi solamente dai concorrenti che intenderanno concorrere in base all'art. 24 del Codice Albertino (dimora nelle antiche Provincie da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione, che non sia di commercio) — comprovante tale circostanza;

8° una fotografia recentissima del concorrente, in formato visita, senza cartoncino, recante la dichiarazione di identità, compilata e firmata dal preside dell'Istituto, presso il quale seguì gli studi, o dal segretario di Facoltà, se si tratta di studenti universitari.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 7, 8, possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire (art. 22, n. 14, della legge sul bollo 4 luglio 1897 e lettera dell'Intendenza di finanza 14 agosto 1902, n. 26670, Sezione II).

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il vincitore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 31 del prossimo luglio non saranno più ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'Ufficio delle poste per la spedizione il 31 dello stesso mese.

Anche gli aspiranti che non avessero terminato le prove degli esami dovranno presentare le domande documentate nel termine perentorio fissato nel presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 (a, b, c) 4, 5, 6, 7 e 8.

Saranno esclusi dagli esami di concorso, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o l'attestato di ammissione ai licei classici o scientifici, dal quale risulti che essi l'hanno ottenuto senza riparazione, o con una media non inferiore ai sette decimi.

Il certificato di studi deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso, non oltre il 13 ottobre.

Il beneficio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al regolare conseguimento del diploma di maturità classica o scientifica. Per ottenere il posto per gli studi universitari, i titolari dovranno presentarsi al concorso, secondo le norme del regolamento per i posti di fondazione Regia.

Gli studenti già iscritti a corsi universitari dovranno produrre, oltre il diploma di maturità, o di abilitazione, un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in ciascuno degli esami delle materie consigliate dalla Facoltà per gli anni percorsi, almeno otto decimi. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarà conferito, se entro il 15 novembre essi non comprovino di aver superato tutti gli esami come sopra consigliati, colla votazione sopradetta.

Torino, addì 15 giugno 1937 - Anno XV

Il rettore, presidente del Consiglio direttivo:
S. PIVANO.

Il segretario: P. CARULLO.

(2131)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.